

# LE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Le Commissioni esaminano le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato" presentate nelle circoscrizioni territoriali.

In precedenza, la Commissione unica competente a livello nazionale non consentiva un adempimento veloce delle procedure: tra la presentazione dell'istanza e l'effettiva decisione passava troppo tempo.

Con la Legge Bossi-Fini (n. 189/2002) e il relativo Regolamento di attuazione (Dpr n. 303/2004) sono state istituite **sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato": Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani.**

La nuova legge prevede che la Commissione territoriale provveda all'audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell'istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni.

## LE SETTE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

**GORIZIA:** competenza sulle domande presentate nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;

**MILANO:** competenza sulle domande presentate nelle Regioni Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

**ROMA:** competenza sulle domande presentate nelle Regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

**FOGGIA:** competenza sulle domande presentate nella Regione Puglia;

**SIRACUSA:** competenza sulle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;

**CROTONE:** competenza sulle domande presentate nelle Regioni Calabria e Basilicata;

**TRAPANI:** competenza sulle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.